



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese

e

Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – Invitalia S.p.A.

ATTO INTEGRATIVO ALLA CONVENZIONE STIPULATA IN DATA 22 DICEMBRE 2021 PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI TRA IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, E L'AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A. – INVITALIA IN ORDINE ALLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UNA PIATTAFORMA INFORMATICA PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 E SS.MM.II.

tra:

Il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per la politica industriale l'innovazione e le piccole e medie imprese (di seguito, MISE - DGPIIPMI, o solo DGPIIPMI, o solo Ministero), con sede in Roma, Via Molise, 2, rappresentata dal Direttore Generale, dott. Maurizio Montemagno.

e

L'Agenzia nazionale per l'attrazione di investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia, con sede in Roma, Via Calabria n. 46, codice fiscale n. 05678721001, nel seguito denominata anche Agenzia, per la quale interviene il Dott. Bernardo Mattarella, Amministratore Delegato,

di seguito, "le parti"

VISTO

- la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», e, in particolare, l'art. 1, commi da 1031 a 1041 e da 1057 a 1064, in materia di contributi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 20 marzo 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 3 aprile 2019, che all'art. 6, comma 1 stabilisce che per la gestione dei contributi il Ministero dello

sviluppo economico si avvale di un apposito sistema informatico, la cui realizzazione e gestione è affidata, sulla base di apposita convenzione, all'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo d'Impresa-Invitalia, società in house dello stesso Ministero, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123; i relativi costi, in misura non superiore allo 0,5 per cento annuo, sono a carico delle risorse di cui all'articolo 5 del medesimo decreto;

- la legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e in particolare gli articoli 44 e 44-bis, che hanno apportato sostanziali modifiche alla disciplina dei contributi gestita dalla convenzione in essere;
- la legge 13 ottobre 2020, n. 126, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, e in particolare l'art. 74 che ha apportato ulteriori e sostanziali modifiche alla disciplina dei contributi gestita dalla convenzione del 19 dicembre 2019 e dall'atto integrativo del 7 agosto 2020;
- la legge 30 dicembre 2020, n. 178 che ha apportato ulteriori e sostanziali modifiche alla disciplina dei contributi gestita dalla convenzione in essere;
- il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ed in particolare l'art. 73 quinquies;
- il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito in legge 9 novembre 2021, n. 156, ed in particolare l'art. 8;
- il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito in legge 17 dicembre 2021, n. 215, ed in particolare l'art. 7;
- la Convenzione stipulata in data 22 dicembre 2021 tra il MISE-DGPIIPMI e Invitalia, registrata dal competente ufficio della Corte dei Conti in data 10 febbraio 2022 al n. 138, con la quale è stata affidata a Invitalia la realizzazione e gestione di una piattaforma informatica per la concessione dei contributi previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 e ss.mm.ii.;
- il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 convertito, con modificazioni, in legge 27 aprile 2022, n. 34, recante «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali», e, in particolare, l'art. 22, in materia di riconversione, ricerca e sviluppo del settore automotive, istitutivo di un fondo, nel prosieguo il «Fondo», con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, finalizzato, tra le altre, al riconoscimento di incentivi all'acquisto di veicoli non inquinanti;
- il D.P.C.M. del 6 aprile 2022 relativo al “Riconoscimento degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti”, pubblicato sulla GURI in data 16 maggio 2022, serie generale, n. 113;

CONSIDERATO CHE

- il Decreto Legislativo del 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni che ha disposto la costituzione di Sviluppo Italia S.p.A., società a capitale interamente pubblico successivamente denominata "Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A." , di seguito anche "Invitalia" la quale persegue, tra l'altro, lo scopo di "promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa" ed, altresì, "dare supporto alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla programmazione finanziaria, alla progettualità dello sviluppo, alla consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari";
- in particolare, l'articolo 2, comma 5, del citato Decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e ss.mm.ii, che prevede che con apposite convenzioni sono disciplinati i rapporti con le amministrazioni statali interessate e Invitalia, utili per la realizzazione delle attività proprie della medesima e di quelle, strumentali al perseguimento di finalità pubbliche, che le predette amministrazioni ritengano di affidare, anche con l'apporto di propri fondi, alla medesima società;
- il medesimo articolo 2, comma 5, del Decreto legislativo 9 gennaio 1999 n. 1, il quale dispone che il contenuto minimo delle convenzioni è stabilito con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata Stato - Regioni - Autonomie locali;
- la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 1999, emanata ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del citato Decreto Legislativo 9 gennaio 1999 n. 1, che ha definito i contenuti minimi degli atti convenzionali con Invitalia;
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (c.d. "legge finanziaria 2007"), ed in particolare le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 459-463, con le quali Invitalia è stata sottoposta a penetranti atti di controllo e indirizzo da parte dello Stato, per quanto concerne la propria governance, la propria organizzazione e l'attività da essa svolta. In particolare, l'art. 2, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, innanzi richiamato, come sostituito dall'art. 1, comma 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che stabilisce che i diritti dell'azionista "sono esercitati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamento";
- la direttiva emanata il 27 marzo 2007 dal Ministero dello sviluppo economico recante priorità ed obiettivi per l'Agenzia, nonché indirizzi per il piano di riordino e dismissione delle partecipazioni societarie e per la riorganizzazione interna della stessa Agenzia, come previsto dall'articolo 1, commi 460 e 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007);
- la stessa direttiva 27 marzo 2007 che indica l'Agenzia "quale Ente strumentale dell'Amministrazione centrale" (punto 2.1.1) volto, tra l'altro, a perseguire la priorità di "sviluppare l'innovazione e la competitività industriale e imprenditoriale nei settori produttivi e nei sistemi territoriali" (punto 2.1.2);

- l'art. 19 comma 5 della legge 102/2009 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante tra l'altro provvedimenti anticrisi, il quale prevede che le Amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette Amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione dello Stato; è stabilito altresì che gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relative ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi;
- l'articolo 55 bis, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazioni dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, il quale prevede che "Ai fini della realizzazione di interventi riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a quelli di rilevanza strategica per la coesione territoriale finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, anche mediante finanza di progetto, le amministrazioni centrali competenti possono avvalersi per le occorrenti attività economiche, finanziarie e tecniche, comprese quelle di cui all'articolo 90 di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, delle convenzioni stipulate con l'Agenzia di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e ss.mm.ii.";
- l'articolo 10, comma 14 bis, del citato Decreto-Legge 31 agosto 2013 n. 101, il quale prevede che Invitalia possa assumere le funzioni dirette di autorità di gestione e di soggetto responsabile per l'attuazione di programmi ed interventi speciali;
- l'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, il quale prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal suddetto comma sono nulli; è fatto altresì divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni ed è prevista la restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con il quale è stata disposta l'"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

- l'articolo 5 del citato Decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, che stabilisce le condizioni necessarie per la configurazione di un soggetto quale organismo in house di un'amministrazione pubblica;
- l'art. 38, comma 1, del Decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, che iscrive di diritto Invitalia nell'elenco delle Stazioni appaltanti qualificate;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 maggio 2018, pubblicato sulla GU n.218 del 19 settembre 2018, recante "Individuazione degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale", che ha provveduto all'aggiornamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 settembre 2007, tenendo conto del mutato contesto di riferimento e delle modifiche normative intervenute, anche al fine di assicurare l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle amministrazioni statali committenti;
- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2018, recante "Aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A., in attuazione dell'articolo 9-bis, comma 6 del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98";
- l'articolo 1, comma 3, lett. a) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 stabilisce che le convenzioni debbano prevedere l'indicazione dell'impegno di Invitalia ad operare nel perseguimento degli obiettivi dell'atto convenzionale in pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;
- l'articolo 1, comma 3, lett. h) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 stabilisce che la Convenzione deve contenere l'indicazione del corrispettivo delle prestazioni economiche svolte nell'ambito degli atti convenzionali, calcolata al netto di IVA, ove dovuta, che deve coprire tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti da Invitalia per le attività previste dalla Convenzione;
- l'articolo 1, comma 3, lett. i) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 stabilisce che le convenzioni debbano prevedere "le modalità per il pagamento di tale corrispettivo in modo da assicurare tempistiche di pagamento coerenti con l'effettivo svolgimento delle attività, nel rispetto della normativa vigente";
- l'articolo 1, comma 3, lett. j) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 stabilisce che le convenzioni debbano prevedere il riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti e pagati, comprensivi della quota di costi generali, ovvero i costi standard definiti ai sensi dell'articolo 67, comma 5, lettera c) del regolamento CE 1303/2013;
- l'articolo 1, comma 3, lett. m) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 stabilisce che le convenzioni debbano prevedere la definizione degli strumenti per condurre l'attività di controllo sul regolare svolgimento delle attività oggetto della convenzione e sui costi sostenuti;

- l'articolo 1, comma 3, lett. o) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 prevede obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli artt. 29 e 192, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- la delibera ANAC n. 484 del 30 maggio 2018, che ha disposto l'iscrizione, tra le altre, del Ministero dello Sviluppo Economico nell'elenco di cui all'art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in relazione agli affidamenti nei confronti della società in house Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A, attestando che per Invitalia ricorrono tutte le condizioni previste dal comma 1 del citato articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, atteso che la società medesima, oltre ad essere partecipata al 100% dallo Stato, è assoggettata, ai sensi della normativa vigente, al controllo analogo del Ministero dello sviluppo economico, che lo esercita congiuntamente con le altre Amministrazioni dello Stato;
- Invitalia, per espressa disposizione statutaria, è obbligata ad effettuare una quota superiore all'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle amministrazioni dello Stato e che realizza tale specifica quota con le modalità sopra descritte; infatti l'articolo 4, comma 7, dello Statuto di Invitalia, allo scopo di garantire l'osservanza della condizione posta dall'articolo 5, comma 1, lettera b) e comma 7 del decreto legislativo n. 50 del 2016, stabilisce che *“oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento di compiti ad essa affidati, sulla base della normativa vigente e di appositi atti convenzionali di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, dal Ministero dello Sviluppo Economico e/o da altre amministrazioni dello Stato; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economia di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società”*;
- la nota del 16 settembre 2021, prot. n. 0224933, con cui Invitalia ha comunicato al Ministero dello sviluppo economico – Segretariato generale l'attestazione di aver realizzato, nel periodo 2018-2020, oltre l'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle Amministrazioni dello Stato, quale condizione prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera b) e comma 7, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- il riscontro alla sopra citata nota del 16 settembre 2021 con cui il Ministero dello sviluppo economico – Segretariato generale, tramite propria nota prot. n. 3576 del 20 ottobre 2021, ha verificato che la percentuale di fatturato realizzata da Invitalia nel triennio 2018-2020 per lo svolgimento di compiti affidati dalle Amministrazioni centrali dello Stato, calcolata sul fatturato medio del triennio è pari al 99,21%, e che può pertanto considerarsi soddisfatta la condizione normativa di cui al riportato art. 5, comma 7 del d.lgs. n. 50/2016;

TENUTO CONTO CHE

- le Parti si danno reciprocamente atto che, ai fini dello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, saranno osservati, il Codice di Comportamento dei dipendenti del Ministero dello Sviluppo

Economico, adottato ai sensi della Delibera ANAC 19 febbraio 2020, n. 177, con decreto del Ministro del 26 aprile 2022 ed ammesso alla registrazione della Corte dei Conti in data 15 giugno 2022 con il n. 735 e il Codice Etico di Invitalia;

- a seguito dell'entrata in vigore del citato il D.P.C.M. del 6 aprile 2022 la disciplina dei contributi gestita dalla convenzione MISE-INVITALIA del 22 dicembre 2021, ha subito ulteriori importanti e sostanziali modificazioni, a causa delle quali si rende necessario e urgente realizzare una nuova integrazione alla medesima convenzione per disciplinare l'ulteriore adeguamento della piattaforma informatica alle più recenti normative in modo da garantire in tempi di urgenza l'avvio delle nuove funzionalità;
- con nota prot. MISE n. 0096785 del 13 aprile 2022, il MISE-DGPIIPMI ha richiesto ad Invitalia, al fine di scongiurare ritardi nell'attuazione di quanto previsto dal citato decreto, “di procedere all'aggiornamento della piattaforma informatica per la raccolta delle relative prenotazioni al fine di dare attuazione al richiamato decreto”;
- con nota prot. MISE n. 0096939 del 13 aprile 2022, il MISE-DGPIIPMI ha richiesto ad Invitalia una “proposta tecnico-economica per le attività di adeguamento della piattaforma Ecobonus alle novità normative introdotte, ai fini della stipula di apposito atto integrativo alla convenzione in essere”;
- con nota prot. 0178463 del 24 maggio 2022 Invitalia ha inviato la proposta tecnico-economica contenente gli elementi tecnici ai fini della valutazione di congruità;
- per la determinazione dei costi interni del personale di Invitalia si è fatto riferimento alla “metodologia di individuazione dei costi semplificati applicabile per le linee di attività progettuali affidate all’ente in house Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa S.p.A (Invitalia)” così come riconosciuta dall’Agenzia per la Coesione Territoriale, da ultimo, con nota R.U. 0015168 del 1.12.2020;
- con nota prot. MISE n. 0218372 del 5 luglio 2022 il MISE-DGPIIPMI ha comunicato a Invitalia l'esito positivo della valutazione di congruità della proposta tecnico-economica secondo quanto previsto dall'art. 192, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- con la sottoscrizione del presente atto Invitalia dichiara il rispetto delle condizioni di cui l'articolo 53, comma 16-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, integrato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal suddetto comma sono nulli; è fatto altresì divieto ai soggetti privati, che li hanno conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni ed è prevista la restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati;

- che con nota del 6 luglio 2022 (prot. MISE n. prot. 0004345) il Ministero dello sviluppo economico – Segretariato Generale ha rilasciato l’autorizzazione preventiva ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 maggio 2018.

tutto ciò visto e considerato si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

(Oggetto dell’Atto Integrativo)

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto Integrativo.
2. Con il presente Atto Integrativo sono regolati i reciproci rapporti tra le parti e sono definiti gli oneri necessari per lo svolgimento delle attività connesse all'aggiornamento della piattaforma per la concessione dei contributi di cui alle norme citate in premessa, in particolare l’Agenzia ha l’incarico di realizzare le seguenti macro-attività che sono dettagliate nell’allegato A (“Piano delle attività”) al presente Atto Integrativo:
 - A. Aggiornamento della piattaforma informatica per la gestione dei contributi:
 1. nuovo flusso di prenotazioni per i veicoli M1, N1/N2 e L sia elettrici che non elettrici;
 2. aggiornamento delle dashboard, manutenzione correttiva, gestione sistemistico-applicativa, licensing e servizi in cloud;
 - B. Erogazione di servizi a misura a seconda delle disposizioni di legge:
 1. Help desk e contact center;
 2. Verifiche “automatiche”;
 3. Verifiche “a campione.
3. Le attività di cui al presente articolo, così come dettagliate all’Allegato A – Piano delle attività della presente Convenzione, saranno svolte da Invitalia nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa di riferimento e dal cronoprogramma di massima della spesa prevista per annualità, calcolata al netto dell’IVA.

Articolo 2

(Esecuzione delle attività)

1. Per l’esecuzione delle attività oggetto del presente atto integrativo, l’Agenzia si avvale del proprio personale interno, delle sue società interamente controllate e del personale di queste ultime, nonché, nel rispetto delle normative vigenti, l’Agenzia può altresì avvalersi di consulenti esterni e/o fornitori esterni, laddove ne ricorra la necessità e comunque informando preventivamente il Ministero.
2. L’Agenzia si impegna a modificare la struttura organizzativa destinata all’esecuzione delle attività convenzionali, in relazione al volume di attività da svolgere e ad eventuali esigenze tecniche ed organizzative emergenti successivamente alla stipula del presente atto integrativo, in modo da assicurare il pieno rispetto delle condizioni e dei tempi della procedura previsti dalla vigente normativa.

3. L'Agenzia si impegna ad operare nel perseguimento degli obiettivi del presente atto integrativo nel pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente, ed efficienza energetica.

4. Il Ministero si impegna a mettere a disposizione dell'Agenzia, tempestivamente, tutte le informazioni e la documentazione in suo possesso, funzionali alla realizzazione delle attività di cui alla presente Convenzione.

Articolo 3

(Rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia)

1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 e specificamente individuate nell'allegato A ("Piano delle attività") al presente atto, all'Agenzia è riconosciuto il rimborso dei costi diretti e indiretti sostenuti e documentati a partire dal 13 aprile 2022, nel limite massimo dell'importo pari a € **559.365 al netto di IVA** (€ 682.425 incluso IVA), come meglio dettagliato nell'Allegato B ("Quadro economico") al presente atto. Il rimborso delle spese sostenute e documentate è corrisposto secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 3.

2. Il rimborso copre ogni onere che l'Agenzia sopporta per l'adempimento delle attività, liberando il Ministero da ogni eventuale altra richiesta.

3. Il rimborso dovuto all'Agenzia, nel limite complessivo indicato al comma 1, è posto a carico delle risorse destinate alla misura ed indicate al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2022 attuativo del Fondo "Riconversione, ricerca e sviluppo del settore automotive" di cui all'art. 22 del Decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 convertito, con modificazioni, in legge 27 aprile 2022, n. 34.

4. Invitalia si impegna ad operare nel perseguimento degli obiettivi del presente atto nel pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.

Articolo 4

(Modalità di pagamento e rendicontazione)

1. Il pagamento dei rimborsi è effettuato nel modo seguente:

- una prima quota, a titolo d'anticipo, pari ad un massimo di Euro 100.000,00 IVA compresa (pari a Euro 81.967 IVA esclusa), da erogare a seguito di presentazione di una relazione illustrativa delle attività compiute e dei relativi costi da presentare entro 10 giorni dalla comunicazione, da parte della DGPIPMI ad Invitalia, della avvenuta registrazione del presente atto da parte degli organi di controllo;
- una seconda quota a saldo, a fronte delle attività svolte, fino ad un massimo di ulteriori Euro 582.425,00 IVA compresa (pari a Euro 477.398 IVA esclusa), previa presentazione, entro il mese di

giugno 2023, di una richiesta accompagnata da rendicontazioni a consuntivo per le attività svolte fino al 31 dicembre 2022;

2. Le voci di costo e le relative modalità di rendicontazione sono determinate sulla base delle modalità e delle formalità delineate nell'allegato C ("Regolamento di rendicontazione") alla convenzione stipulata in data 22 dicembre 2021.

3. Relativamente all'anticipo, entro 10 giorni dalla presentazione della relazione illustrativa delle attività compiute e dei relativi costi, la DGPIIPMI comunica l'esito dell'istruttoria ed approva la richiesta, salvo la formulazione di rilievi motivati.

4. Entro 30 giorni dal ricevimento della rendicontazione delle spese di cui al comma 1, la DGPIIPMI effettua e comunica l'esito dell'istruttoria tecnico-economica circa l'ammissibilità dei costi rendicontati dall'Agenzia in relazione alle attività effettivamente svolte. Qualora la DGPIIPMI dovesse formulare rilievi motivati, l'Agenzia, entro il termine di 15 giorni, può accogliere i rilievi integralmente; in tal caso la rendicontazione si intende approvata con le relative modifiche.

5. In caso di accoglimento parziale o di non accoglimento motivato dei rilievi, l'Agenzia fornirà, entro il medesimo termine di 15 giorni, idonea documentazione atta a rimuovere i rilievi esposti. La DGPIIPMI, entro il termine di 15 giorni, comunicherà gli esiti della valutazione della documentazione. La fatturazione delle somme di cui si chiede il rimborso è intestata alla DGPIIPMI del Ministero dello Sviluppo economico.

6. Entro 30 giorni dal ricevimento della fattura la DGPIIPMI provvede al pagamento dell'imponibile. L'IVA è versata dal Ministero direttamente all'Erario dello Stato ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilità 2015).

Articolo 5

(Responsabilità dell'Agenzia)

1. L'Agenzia assume, nei confronti del Ministero e dei terzi, la piena ed esclusiva responsabilità degli atti e dei comportamenti derivanti dall'espletamento delle attività previste dalla presente Convenzione.

2. L'Agenzia si impegna ad assolvere gli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi degli artt. 29 e 192, comma 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e dell'art. 1 comma 32 della Legge 6 novembre 2012, n.190.

Articolo 6

(Riservatezza)

1. Resta tra le parti espressamente convenuto che tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato dall'Agenzia viene a conoscenza nello svolgimento del presente incarico devono essere considerati riservati e coperti da segreto. In tal senso, l'Agenzia si obbliga ad adottare con i propri dipendenti e consulenti tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione.

Articolo 7

(Referenti di convenzione e comunicazioni)

1. Qualsiasi comunicazione o notifica da effettuarsi in base al presente atto integrativo, ove non sia altrimenti specificato, dovrà essere effettuata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC). Ogni comunicazione così inviata sarà ritenuta valida ed efficace alla data indicata nella ricevuta di avvenuta consegna. Ogni comunicazione o notifica dovrà essere effettuata agli indirizzi di seguito indicati:

- se destinata al MiSE:

Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la politica industriale l'innovazione e le piccole e medie imprese - Divisione VI - Politiche filiere industria primaria – Via Molise, 2 - 00187 – Roma

PEC: dgpiipmi.div06@pec.mise.gov.it

- Se destinata ad Invitalia:

Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. Invitalia, Area Sviluppo Mercato e Servizi, Via Calabria 46, 00187 Roma

PEC: gestioneincentivi@pec.invitalia.it

2. Responsabili del coordinamento e dell'attuazione della Convenzione del 19 dicembre 2019 e ss.mm.ii., sono:

- per il MiSE-DGPIIPMI, la dott.ssa Paola Brunetti, Dirigente Responsabile della Divisione VI;
- per l'Agenzia la Dott.ssa Federica Garbolino, Dirigente Responsabile dell'Area Sviluppo Mercato e Servizi nell'ambito della Business Unit Incentivi e Innovazione.

3. È onere di ciascuna Parte comunicare tempestivamente alle altre qualunque variazione dei recapiti precedentemente indicati. In mancanza di tale comunicazione, la Parte diligente non assume alcuna responsabilità per l'eventuale mancato recapito delle comunicazioni inviate.

Articolo 8

(Rinvio e durata)

1. Per tutto quanto non disciplinato nel presente atto integrativo, si rinvia alla convenzione stipulata tra le parti in data 22 dicembre 2021, con particolare riferimento alla nomina di Invitalia quale responsabile del trattamento dei dati personali di all’Allegato D della Convenzione del 22 dicembre 2021, nonché a tutte le norme di legge vigenti in materia in quanto applicabili.

2. Il presente atto non modifica l’art. 7, comma 1 della Convenzione stipulata in data 22 dicembre 2021, la cui durata rimane perciò fissata al 31 dicembre 2022.

Articolo 9

(Diritto di recesso)

1. Il Ministero può recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con il presente Atto Integrativo nei confronti dell’Agenzia, qualora, nel corso di svolgimento delle attività, intervengano fatti ovvero disposizioni normative o regolamentari che modifichino la situazione esistente all’atto della stipula dell’Atto Integrativo medesimo. In tale ipotesi saranno riconosciuti all’Agenzia gli impegni assunti alla data di comunicazione scritta del recesso, nonché quelli che, anche se non materialmente assunti, risultino già vincolati.

Articolo 10

(Tutela dei dati personali)

1. L’Agenzia e il MiSE – DGPIIPMI si impegnano reciprocamente ad osservare la normativa a tutela dei dati personali, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito anche “GDPR”), del decreto legislativo n. 196/2003, come da ultimo modificato con decreto legislativo n. 101/2018 (“Codice Privacy”), al fine di trattare lecitamente i dati personali di terzi il cui utilizzo è necessario per l’esecuzione del presente Atto Integrativo. Invitalia e il MiSE - DGPIIPMI si impegnano, altresì, a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali necessarie all’esecuzione del presente Atto Integrativo, nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei terzi beneficiari secondo liceità, correttezza e trasparenza, ai sensi dell’art. 5 del GDPR.

2. Il Ministero individua l’Agenzia quale “responsabile del trattamento” ai sensi dell’art. 28 del GDPR secondo le condizioni, di cui all’atto di nomina riportato nell’Allegato D alla Convenzione del 22 dicembre 2022.

3. Il Ministero e l’Agenzia, abilitano ciascuno il proprio personale ad accedere e operare sui propri sistemi per le finalità e le attività di cui al presente Atto Integrativo in virtù di credenziali di accesso che sono attribuite e gestite secondo le rispettive disposizioni e procedure organizzative. Il personale così abilitato agisce nel pieno rispetto del GDPR.

4. Le modalità del trattamento: Invitalia e il MiSE - DGPIIPMI dichiarano che i dati personali saranno trattati, nel rispetto della suddetta normativa, con sistemi cartacei e automatizzati. La raccolta dei dati personali, pur avendo natura facoltativa, è presupposto indispensabile per l’esecuzione del presente Atto Integrativo

5. La comunicazione dei dati: Invitalia e il MiSE - DGPIIPMI si impegnano a non rivelare le informazioni acquisite salvo specifico consenso degli interessati, o la ricorrenza di uno dei fondamenti di liceità del trattamento di cui all'art. 6 del GDPR; l'eventuale comunicazione avverrà esclusivamente nell'ambito delle finalità del servizio reso. Invitalia e il MiSE - DGPIIPMI si asterranno dal trasferire quei dati la cui comunicazione possa importare una violazione del segreto aziendale e professionale e si danno reciprocamente atto che tutti i dati rivestono la natura di informazioni aziendali riservate fatta eccezione per quelli soggetti ad un regime di pubblica conoscibilità.

6. I rapporti privacy diretti: Invitalia e il MiSE - DGPIIPMI si danno reciprocamente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del GDPR, che le informazioni raccolte per la finalità di eseguire il presente Atto Integrativo, anche riferite ai propri dipendenti e collaboratori, saranno trattate con mezzi automatizzati o manuali e concernono dati comuni il cui mancato conferimento comporterebbe l'impossibilità di eseguire la presente scrittura. Le informazioni non saranno diffuse né trasferite all'estero. La comunicazione avrà luogo esclusivamente per l'esecuzione degli obblighi di legge nonché per finalità fiscali e contabili. Ognuna delle parti informa l'altra che potrà esercitare i diritti di cui all' art. 15 e ss. del GDPR tra cui quelli di cancellazione, di opposizione e di accesso, rivolgendosi direttamente presso le sedi delle società indicate nel presente atto.

7. Invitalia infine informa che ha provveduto a nominare il Data Protection Officer (DPO), quale responsabile della protezione dei dati nell'ambito della propria struttura, il quale potrà essere contattato per ogni questione inerente il trattamento dei dati personali. I dati di contatto del DPO sono disponibili sul sito di Invitalia.

Articolo 11

(Obblighi di pubblicazione e trasparenza)

1. Le Parti si impegnano a rispettare le previsioni relative agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli articoli 29 e 192, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall'art. 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Articolo 12

(Controversie)

1. Per ogni controversia insorgente dalla presente Convenzione è competente in via esclusiva, per reciproco accordo delle parti, il Foro di Roma.

Articolo 13

(Assenza di conferimento di incarichi o di contratti di lavoro a ex dipendenti del MISE)

1. In conformità alle disposizioni previste all'art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, integrato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, Invitalia dichiara che, a decorrere dall'entrata in vigore della citata norma,

non ha affidato incarichi o lavori retribuiti in forma autonoma o subordinata, obbligandosi a non affidarne anche a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione, ad ex dipendenti del MISE, che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Ministero e che, pertanto, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, alcuna attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività svolta nell'ambito del suddetto rapporto. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Articolo 14

(Disposizioni finali)

1. Restano invariate tutte le disposizioni della Convenzione del 22 dicembre 2021 non espressamente modificate dal presente atto Integrativo.
2. La validità del presente atto integrativo decorre dalla data della stipula, con efficacia subordinata alla registrazione dello stesso presso la Corte dei Conti. Invitalia si impegna a procedere comunque nell'implementazione delle attività di cui al presente atto ed il Ministero si impegna a riconoscere a Invitalia tutti i costi dalla stessa sostenuti per l'esecuzione delle attività medesime effettuate nelle more della registrazione. Detti costi saranno soggetti, in ogni caso, ad approvazione del Ministero previa presentazione della apposita documentazione, secondo le modalità descritte all'art. 3.

Allegati:

- A. Piano delle attività
- B. Quadro economico

Documento sottoscritto con firma digitale del dott. Maurizio Montemagno (*Direzione Generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese*), ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

Documento sottoscritto con firma digitale dal Dott. Bernardo Mattarella, Amministratore Delegato dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a.), ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

ALLEGATO A: PIANO DELLE ATTIVITÀ

1. Premessa

In data 22/12/2021 è stata sottoscritta - tra L'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e il Ministero dello Sviluppo Economico - la Convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra gli stessi in ordine alla realizzazione e gestione di una piattaforma informatica per la concessione dei contributi previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 e ss.mm.ii. La presente proposta illustra il piano di lavoro e dei costi per le attività di gestione e modifica della piattaforma informatica e dei servizi collegati per la concessione dei contributi previsti dal Decreto-Legge 1° marzo 2022 n. 17, convertito in legge 27 aprile 2022 n. 34 e dal DPCM 6 aprile 2022.

La normativa rimanda a quanto previsto dal D.M. 20 marzo 2019, Legge di Bilancio n. 145 del 2018, art. 1 commi da 1033 a 1038 e da 1058 a 1062 e Legge 30 dicembre 2020, n. 178 art. 1.

2. Oggetto dell'incarico

Il presente documento individua le modalità di svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico, ad integrazione di quanto indicato nella Convenzione del 22 dicembre 2021.

La fornitura si articola in due macro-attività:

- Aggiornamento, modifica e gestione della piattaforma informatica;
- Erogazione di servizi a misura.

3. Aggiornamento, modifica e gestione piattaforma informatica

Nell'ambito del presente Atto integrativo si prevede:

- la modifica della piattaforma e l'aggiornamento delle relative dashboard. Considerando le importanti novità previste dal decreto, l'attuale piattaforma dovrà infatti tenere conto di tutte le nuove specifiche necessarie all'inserimento delle prenotazioni. A contempo, le nuove specifiche dovranno coesistere con quelle attualmente in essere riferite alle prenotazioni ancora in fase di completamento a valere sulla precedente convenzione. Tale coesistenza impone la necessità di prevedere rigidi protocolli di sicurezza e controllo per evitare commistione e confusioni tra i due distinti percorsi di prenotazione.
- la gestione della piattaforma e delle dashboard (in tutte le sue componenti sia tecniche che di servizio), a partire dalla manutenzione correttiva, fino alla gestione sistemistico-applicativa, licensing, connettività e servizi in cloud;
- modifica delle modalità di accesso tramite servizio "multiutenza".

4. Erogazione di servizi a misura in relazione alle nuove prenotazioni attese

I servizi a misura vengono dimensionati in base a quanto definito dal DPCM 6 aprile 2022 e al corrispondente numero delle nuove prenotazioni che si presume si possano completare entro il termine di validità della presente proposta.

Tali servizi sono riconducibili alle tre macro-categorie:

- Help desk e contact center
- Verifiche “automatiche”
- Verifiche “a campione”

4.1 Help desk e contact center

Invitalia, con riferimento alle nuove prenotazioni, dimensionerà il servizio di help desk di primo e secondo livello tramite il proprio contact center, con canale sincrono e asincrono. Per velocizzare i tempi di risposta e far fronte al crescente incremento di informazioni provenienti anche da privati (non concessionari), verrà inoltre introdotto in via sperimentale un servizio Chatbot funzionale. La gestione dei contatti include anche i costi di traffico telefonico, essendo il numero azzurro un numero a costo ripartito tra utenza e azienda. Inoltre, è previsto l’aggiornamento di tutte le sezioni del sito dedicato ed in particolare del sistema di FAQ da condividere con il Committente, elaborate sulla base delle richieste e segnalazioni pervenute. Infine, la prevista reportistica verrà aggiornata con l’andamento dei nuovi volumi dei contatti.

4.2 Verifiche automatiche

Le verifiche automatiche già previste dalla Convenzione del 22 dicembre 2021, verranno integrate in base alle specifiche novità introdotte dal DPCM 6 aprile 2022.

La piattaforma effettua controlli automatici sia all’atto della registrazione dei rivenditori, sia in sede di successiva prenotazione delle risorse e di completamento dell’operazione di prenotazione.

I controlli avvengono attraverso il collegamento alle banche dati del Registro Imprese (Unioncamere)¹ e della Motorizzazione Civile; in particolare:

- in sede di **registrazione** saranno oggetto di verifica di rispondenza ai dati archiviati nella banca dati del Registro delle Imprese, le seguenti informazioni riferite al venditore/concessionario:

- Partiva IVA/Codice Fiscale
- Ragione Sociale
- Sede

¹ Il collegamento alla base dati Unioncamere avviene mediante export e import dei dati e non attraverso un collegamento internet o vpn.

- Indirizzo PEC

- Codice Ateco Gli utenti potranno accedere con **SPID-CIE-CNS**.

• in sede di **prenotazione** di incentivo correlato alla presenza di un veicolo da rottamare, sarà oggetto di verifica di rispondenza ai dati archiviati nella banca dati della Motorizzazione Civile, la data di immatricolazione veicolo da rottamare. Saranno rifiutati i veicoli:

- con data intestazione più recente di 12 mesi per i veicoli M1 e L;
- con classe euro superiore a 3/III per prenotazioni di veicoli N1 e N2;
- con classe euro superiore a 4 per tutte le prenotazioni dei veicoli M1;
- con classe euro superiore a 3 per tutte le prenotazioni dei veicoli L elettrici e non elettrici;
- di categoria internazionale diversa da quelle incentivate;
- già rottamati.

Inoltre, sarà oggetto di controlli automatici:

- il limite sul prezzo di listino di massimo 35.000 euro IVA esclusa per i veicoli con emissioni comprese tra 0-20 g/km CO₂, di massimo 45.000 euro per i veicoli con emissioni comprese tra 21-60 g/km CO₂ e 35.000 euro IVA esclusa per i veicoli con emissioni comprese tra 61-135 g/km CO₂.
- lo sconto del venditore pari ad almeno il 5% del prezzo di acquisto per i veicoli di categoria L non elettrici.
- Che la p.iva e il CF dell'acquirente siano validi.
- Che l'importo dell'acconto non sia uguale a 0.

• In sede di **completamento della prenotazione** (in occasione dell'inserimento della targa del nuovo veicolo) saranno oggetto di verifica di rispondenza sia ai dati forniti in sede di inserimento della prenotazione, sia ai dati archiviati nella banca dati della Motorizzazione Civile mediante controllo in tempo reale, le seguenti informazioni relative al veicolo acquistato:

- Categoria;
- Se il livello di CO₂ rientra nella fascia scelta in fase di prenotazione;
- Verifica se trattasi di veicolo di prima immatricolazione;
- Per i veicoli di categoria M1 verifica che la classe euro sia Euro 6 o superiore;
- Per i veicoli di categoria N1 e N2 verifica che la Massa Totale a Terra corrisponda a quanto indicato in prenotazione;

- Per i veicoli di categoria N1 e N2 verifica che l'alimentazione sia elettrica;
- Per i veicoli L non elettrici verifica che la classe ambientale sia Euro 5 o superiore
- Per i veicoli L elettrici verifica che corrisponde all'alimentazione elettrica.

Saranno inoltre rese disponibili, sia per le finalità di legge che per fini statistici, e a seguito dell'imputazione obbligatoria da parte dei venditori, le seguenti informazioni:

- Nominativo del costruttore;
- P.IVA/codice fiscale del costruttore;
- Nominativo dell'importate;
- P.IVA/codice fiscale dell'importatore;
- Nominativo venditore;
- P.IVA/codice fiscale venditore;
- Regione venditore;
- Alimentazione;
- Uso;
- Fascia di emissioni;
- Marca;
- Modello;
- Modalità di acquisto;
- Data consegna veicolo
- Prezzo di vendita;
- Importo contributo;
- Sconto del venditore, quando previsto;
- Classe ambientale;
- Nominativo acquirente;
- Data di acquisto;
- Data di immatricolazione;

Nel caso di non conformità tra quanto dichiarato in fase di prenotazione, la piattaforma non permetterà di concludere con successo l'iter della pratica.

La piattaforma, inoltre, verificherà automaticamente il caricamento sulla piattaforma del numero di documenti previsto per ciascuna tipologia di prenotazione, non permettendo l'operazione di completamento nel caso di assenza di uno o più documenti.

La piattaforma provvederà automaticamente anche ad annullare la prenotazione alla scadenza dei 180 giorni (dalla data di prenotazione) previsti per il completamento della stessa. Medesima procedura sarà applicata per la verifica della presentazione della documentazione attestante la rottamazione di un veicolo entro il termine di 30 giorni dalla data di consegna del veicolo (o 15 giorni nel caso dei veicoli di categoria L).

Le reportistiche, comprensive anche delle informazioni per soli fini statistici, verranno integrate con la specifica delle prenotazioni a valere sui nuovi fondi dal DPCM del 6 aprile 2022.

4.3 Verifiche a campione sulle nuove prenotazioni a valere sulla dotazione di cui al DPCM del 6 aprile 2022

Relativamente ai controlli sulle nuove prenotazioni, le previsioni sono formulate tenendo conto che il completamento della prenotazione stesse può avvenire in 180 gg a cui si aggiungono 30 gg (15 gg per i veicoli L) in caso di rottamazione.

La documentazione fornita dai rivenditori in modalità telematica sul sito dovrà essere verificata tramite controllo su un campione pari ad un massimo del 5% delle domande pervenute e perfezionate. Il campione verrà determinato automaticamente dalla piattaforma tramite un algoritmo già appositamente sviluppato che verrà integrato tenendo conto delle nuove categorie di veicoli oggetto di contributo.

Il campione così selezionato sarà oggetto di verifica, attraverso il confronto tra i dati immessi a sistema dai venditori, sui quali saranno stati già svolti i controlli automatici, e le informazioni riportate sui documenti caricati dai venditori sulla piattaforma, al momento del completamento della prenotazione.

Saranno effettuate le seguenti verifiche:

- rispondenza della documentazione caricata sulla piattaforma alla tipologia documentale richiesta
- rispondenza tra la targa del veicolo nuovo indicata sulla piattaforma, e la targa riportata nella Carta di Circolazione e nel Certificato di proprietà (laddove applicabile) caricati sulla piattaforma
- rispondenza tra l'intestatario del veicolo nuovo indicato sulla piattaforma e l'intestatario riportato nella Carta di Circolazione e nel Certificato di proprietà (laddove applicabile) caricati sulla piattaforma.
- rispondenza tra le informazioni riportate sulla piattaforma relativamente ai campi "acquirente", "prezzo finale del veicolo" e "contributo statale", e le stesse informazioni risultanti dall'atto di acquisto e fattura di vendita caricati sulla piattaforma.

- rispondenza tra l'acquirente (utilizzatore finale) del veicolo nuovo indicato sulla piattaforma e l'intestatario indicato nel contratto di leasing caricato sulla piattaforma
- rispondenza tra la targa veicolo rottamato indicata sulla piattaforma e la targa riportata nel Certificato di radiazione del PRA caricato sulla piattaforma (laddove applicabile) e sul Documento di presa in carico da parte del demolitore caricato sulla piattaforma (laddove applicabile)
- rispondenza tra l'intestatario del veicolo rottamato indicato sulla piattaforma ed il nominativo dell'acquirente od in alternativa con il nominativo risultante dallo stato di famiglia caricato sulla piattaforma (laddove applicabile)
- rispondenza della dichiarazione di stato di famiglia con le risultanze comunicate dalle anagrafi comunali (nel caso di rottamazione di veicolo intestato a familiare convivente)
- rispondenza tra i dati inseriti relativi a P.IVA/Codice Fiscale e relativo nominativo del Costruttore o Importatore.
- rispondenza dalla documentazione caricata che la persona giuridica che acquista veicoli di categoria M1 impieghi i veicoli in attività di car sharing commerciale Codice ATECO (77.11 noleggio autovetture e autoveicoli leggeri).
- Verifica dalla documentazione che attesti: che la persona giuridica che acquista un veicolo N1 o N2 sia PMI o comunque titolare di p.iva.; la licenza o autorizzazione per il trasporto in c/proprio o c/terzi.
- Verifica del consenso informato relativo al mantenimento della proprietà 12/24 mesi
- Interrogazione della piattaforma della motorizzazione per verificare che venga mantenuta la proprietà per 12 per i veicoli M1 e L acquistati da persone fisiche e 24 mesi per i veicoli acquistati da persone giuridiche. Sono esclusi i veicoli di categoria N1 e N2.

Per ciascuna delle verifiche sopra elencate, il sistema darà la possibilità all'operatore, attraverso apposita interfaccia, di inserire un flag di spunta in corrispondenza dell'esito, positivo o negativo, della verifica.

In caso di esito positivo di tutte le verifiche, la pratica sarà validata dal "responsabile" del processo di verifica e posta in stato "verificata".

Nel caso in cui, invece, uno o più verifiche abbiano avuto esito negativo, la pratica sarà posta in stato "preavviso di rigetto" e l'operatore predisporrà una comunicazione per il venditore interessato, che evidenzi la/e criticità rilevata/e ed il termine temporale (10 giorni) entro cui presentare eventuali controdeduzioni, corredate dalla documentazione eventualmente necessaria.

La comunicazione, sarà inviata all'indirizzo PEC indicato dal venditore/concessionario al momento della registrazione, e conterrà i principali elementi identificativi della pratica, tra cui il login che ha effettuato l'operazione, il numero di prenotazione e la targa veicolo acquistato.

Nel caso in cui il venditore non trasmetta le controdeduzioni entro il termine previsto dalla comunicazione, e nel caso in cui le controdeduzioni trasmesse non siano idonee a superare la/e criticità riscontrata/e, l'operatore predisporrà una comunicazione per il venditore/concessionario attestante l'annullamento della prenotazione.

Dopo che la pratica sarà stata validata dal responsabile del processo di verifica e posta in stato "rigettata", il sistema invierà tale comunicazione all'indirizzo PEC del venditore/concessionario e provvederà a liberare i fondi originariamente assegnati alla pratica.

Nel caso in cui, invece, il venditore/concessionario trasmetta nei termini previsti controdeduzioni idonee a superare la/e criticità riscontrata/e, l'operatore predisporrà una comunicazione attestante l'esito positivo della verifica.

Dopo che la pratica sarà stata validata dal responsabile del processo di verifica e posta in stato "verificata", il sistema invierà tale comunicazione all'indirizzo PEC del venditore.

La reportistica delle suddette verifiche, integrata sulla base delle novità introdotte dal DPCM del 6 aprile 2022 sarà resa disponibile al MISE, secondo le modalità con esso concordate, secondo le tempistiche previste dall'art. 6 comma 10 del D.M. 20 marzo 2019.

I report sull'andamento dello strumento, integrati con le novità normative, saranno forniti mensilmente e on demand, sulla base delle viste sui dati già condivise con il Committente.

5. Durata del servizio

La fornitura prevista dalla presente proposta sarà attiva dal 13/04/2022 al 31/12/2022, fermo restando il mantenimento dell'archivio per 5 anni. La piattaforma resterà attiva fino al 31/12/2022.

6. Manutenzione correttiva

L'attività di manutenzione correttiva consiste nella rimozione dei malfunzionamenti dei sistemi causati da 'difetti' del software messo in esercizio.

Le attività di manutenzione correttiva sono da intendersi a totale carico dell'Agenzia.

I malfunzionamenti, le cui cause non sono imputabili a difetti presenti nel software applicativo ma ad errori tecnici, operativi o d'integrazione con altri sistemi (ad esempio interruzione di rete, uso improprio delle funzioni, interruzione del collegamento con banche dati esterne, ecc.) comportano, da parte del servizio di manutenzione correttiva, comunque il supporto all'attività di diagnostica sulla causa del malfunzionamento, a fronte della segnalazione pervenuta ma sono poi risolte a carico di altre strutture di competenza.

ALLEGATO B: QUADRO ECONOMICO

1.1 Determinazione del Corrispettivo

Il corrispettivo spettante all'Agenzia ai sensi dell'Articolo 3 del presente Atto Integrativo si sostanzia nel ristoro dei costi effettivi dalla stessa sostenuti e documentati, fino ad un massimo dello 0,5% delle risorse stanziare.

Il Committente, in particolare, rimborserà, secondo le regole stabilite nell'Allegato C alla Convenzione del 22 dicembre 2022 - Regolamento di rendicontazione, i costi che l'Agenzia avrà effettivamente sostenuto per lo svolgimento delle attività di cui all'Articolo 2 del presente Atto Integrativo, come meglio dettagliate nell'Allegato A – “Piano delle Attività”, a partire dal 13 aprile 2022.

Il corrispettivo massimo, fissato all'Articolo 3 del presente Atto Integrativo, è stato definito sulla base della stima delle giornate uomo, delle acquisizioni di beni e servizi e degli altri costi necessari per l'esecuzione delle attività descritte nel suddetto Allegato A – Piano delle Attività.

1.2 Valorizzazione attività

Il controvalore dell'atto integrativo è stimato in complessivi € 559.365 - oltre IVA - (€ 682.425 incluso IVA) sulla base delle seguenti ipotesi di costo:

a. per le attività finalizzate alla realizzazione, aggiornamento e manutenzione correttiva della Piattaforma in tutte le sue componenti, di cui al punto 3 dell'Allegato A, è stato stimato un costo complessivo di € 116.143; a tal fine sono previsti costi per acquisizione di beni e servizi per € 58.000 e utilizzo di personale dell'Agenzia per complessive 210 giornate uomo pari ad un costo di € 58.143.

b. per le attività di prestazione di Servizi a Misura, di cui al punto 4 dell'Allegato A, è stato stimato un costo complessivo di € 331.349 di cui:

- € 98.535 per l'erogazione del servizio di Help Desk nel periodo di validità della Convenzione a tal fine sono previsti costi per l'acquisizione di beni e servizi per € 45.000 e utilizzo di personale dell'Agenzia per complessive 216 giornate uomo pari ad un costo di € 53.535.

- per l'erogazione del servizio di Verifiche a Campione è previsto un costo totale di € 203.581 nel periodo di validità della Convenzione; a tal fine sono previsti costi per utilizzo di personale dell'Agenzia per complessive 770 giornate uomo.

c. per il coordinamento generale della commessa, infine, sono stati previsti costi per complessivi € 29.233 per utilizzo di personale dell'Agenzia nel periodo di validità della Convenzione per complessive 52 giornate uomo.

d. sui costi come sopra determinati, sarà calcolata la quota dei costi indiretti, secondo quanto stabilito al paragrafo 5 dell'Allegato C – Regolamento di rendicontazione. In particolare, gli stessi, previsti dalla Proposta tecnico-economica, risultano essere € 111.873.

Rispetto al costo come sopra determinato si riporta il cronoprogramma di spesa previsto per l'anno 2022:

	Costi 2022
Coordinamento Controllo	€ 29.233
Costi di istruttoria	€ 203.581
CRM e Help Desk	€ 53.535
Gestione Piattaforma	€ 58.143
Costi esterni	€ 103.000
Totale costi diretti	€ 447.492
Costi indiretti	€ 111.873
Totale IVA esclusa	€ 559.365

Il piano finanziario è frutto di stime, basate su ipotesi suscettibili di revisione alla luce dei dati via via consuntivati, ed implica una ripartizione degli importi tra le diverse voci di costo indicativa, utile al solo fine previsionale. Le Parti concordano, pertanto, che, nei limiti dell'importo massimo dei costi ammissibili, pari allo 0,5% delle risorse assegnate, la composizione delle singole voci di costo potrà essere modificata in sede di rendicontazione effettiva.